

**Procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo (art. 1, commi da 636 a 638, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 – Supplemento Ordinario n. 87)**

**Risposte a quesiti gara  
III° Serie**

<b>Domanda 1:</b>	<p>Al paragrafo 3.2 delle “Regole amministrative” è specificato che la società costituenda dimostra la capacità economico-finanziaria tramite una delle società controllate che abbia i requisiti richiesti per accedere al bando. Inoltre, è specificato che la società appena costituita o costituita da meno di due anni può dimostrare la propria capacità economico-finanziaria tramite idonee dichiarazioni sottoscritte da almeno due istituti bancari ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385. Essendo tale società una “new-co”, non può avere una capacità economico-finanziaria propria che possa essere sottoscritta dai suddetti istituti bancari.</p> <p>Si chiede conferma che anche per la società appena costituita o costituita da meno di due anni si possa allegare allo schema della domanda di partecipazione la documentazione attestante il possesso della capacità economico-finanziaria di una delle società controllate.</p>
<b>Risposta 1:</b>	<p><b>Il requisito economico-finanziario del conseguimento di euro 2.000.000,00 può essere posseduto dal candidato direttamente o anche per il tramite di società controllanti o controllate (paragrafo 3.2 delle “Regole amministrative”).</b></p>
<b>Domanda 2:</b>	<p>In riferimento al passaggio degli schemi di domanda di partecipazione alla gara (dichiarazione di cui alla lettera a), a pag 8, nello schema di domanda in Allegato 1 alle “Regole amministrative”) in cui si richiede al candidato di dichiarare:</p> <p><i>“nei suoi confronti e nei confronti degli altri soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, non pende alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (rif. par. 4.1, lettera m), delle regole amministrative)”</i>,</p> <p>considerato che l’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e l’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 sono stati abrogati, si chiede di confermare che nella dichiarazione in commento i predetti riferimenti normativi possano essere sostituiti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in modo da modificare la dichiarazione come segue:</p> <p><i>“nei suoi confronti e nei confronti degli altri soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, non pende alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, o di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (rif. par. 4.1, lettera m), delle regole amministrative)”</i>.</p>
<b>Risposta</b>	<p><b>Posto che gli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 costituiscono</b></p>

<b>2:</b>	modificazione delle disposizioni legislative di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto recepite nei medesimi articoli 6 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011, non si ha nulla in contrario a che venga resa la dichiarazione nel testo proposto dalla società richiedente.
<b>Domanda 3:</b>	Si chiede che venga espresso un parere in merito al contenuto della fideiussione provvisoria di cui si invia copia.
<b>Risposta 3:</b>	L'esame delle clausole della garanzia provvisoria, come della restante documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, è demandato alla Commissione esaminatrice (paragrafo 13.2 delle "Regole amministrative").
<b>Domanda 4:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si chiede se la domanda di partecipazione, presentata da una società di persone che si trasformerà in seguito in società di capitali, dovrà essere sottoscritta sia dal legale rappresentante della società di persone che dai futuri soci della società di capitali, visto che al paragrafo 3.3 delle "Regole amministrative" si chiede che <i>"nel caso di costituzione della società di capitali con sede legale in Italia o in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, dovranno risultare soci tutti i soggetti che hanno presentato e sottoscritto la domanda di partecipazione alla procedura di selezione"</i>.</li> <li>2. Per il requisito di cui alla lettera l) del paragrafo 4.1 delle "Regole amministrative", nel caso di società di capitali da costituirsi successivamente alla domanda di partecipazione mediante trasformazione di una società di persone, dovrà farsi riferimento alle situazioni contabili di quest'ultima?</li> <li>3. Esiste un modello per la presentazione del requisito di cui al precedente punto 2. e su quali dati contabili dovrà essere fatto per una società di persone non tenuta alla presentazione del bilancio?</li> <li>4. Posto che ciascun candidato può presentare una sola domanda per più concessioni, può invece presentare più domande per le diverse concessioni? O esistono limitazioni alle offerte che il candidato può presentare?</li> <li>5. Se un socio di una società di persone candidata è anche socio di un'altra società di capitali anch'essa candidata al bando di gara ed ambedue già titolari di concessione, occorrerà verificare il requisito di cui alla lettera o) del paragrafo 4.1 delle "Regole amministrative" riguardante l'esistenza di una situazione di controllo per il possesso della maggioranza dei voti o dell'influenza dominante?</li> <li>6. Si può omettere l'indicazione delle generalità dei sindaci e del soggetto per la vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 231/2001 nel caso in cui non sia obbligatoria l'istituzione del collegio sindacale?</li> </ol>
<b>Risposta 4:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta soltanto dal legale rappresentante della società di persone candidata.</li> <li>2. Il requisito in parola deve essere verificato sulla base dei dati di bilancio relativi al primo esercizio in cui la società ha operato per la maggior parte dell'anno in qualità di concessionario e per il quale sussista un bilancio approvato (cfr. risposta n. 11 pubblicata il 24 settembre 2014).</li> <li>3. Dovrà applicarsi il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle</li> </ol>

	<p>finanze 28 giugno 2011, n. 1845 come chiarito dalla circolare 5 agosto 2011 e nella risposta al quesito n. 11 dei chiarimenti pubblicati il 24 settembre 2014.</p> <p>4. Per motivi organizzativi dell'Amministrazione aggiudicatrice deve essere prodotta una sola domanda di partecipazione, indipendentemente dal numero delle concessioni chieste in assegnazione. Non vi sono limiti quantitativi per la richiesta di concessioni.</p> <p>5. Nel caso rappresentato potrebbe sussistere, a seconda della fattispecie concreta, una situazione di controllo o, comunque, di collegamento sostanziale di cui alla lettera p) del paragrafo 4.1 delle "Regole amministrative" da verificarsi dalla Commissione di gara.</p> <p>6. Si potrà omettere l'indicazione delle generalità dei membri del collegio sindacale e dell'organo di vigilanza qualora non sussista l'obbligo della nomina di tali organi societari.</p>
<b>Domanda 5:</b>	<p>Al paragrafo 7.3, lettera k), delle "Regole amministrative" si prevede di allegare un documento contenente diverse informazioni (elencate nei punti da i. a xi.) a norma dell'articolo 24, commi 24 e 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 <i>"convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 nonché dell'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento al soggetto partecipante che dovrà essere costituito in forma di società di capitali o al soggetto estero costituito in forma assimilabile alle società di capitali"</i>.</p> <p>Si chiede se i soggetti che alla data di presentazione della domanda di partecipazione sono già costituiti in forma di società di capitali devono, comunque, allegare le informazioni richieste e, in particolare, quelle relative agli estremi dei familiari conviventi di cui al punto xi. o, eventualmente, le altre informazioni previste ai punti da i. a x. anche se risultanti o desumibili dal certificato camerale.</p>
<b>Risposta 5:</b>	<p>Il documento di cui al paragrafo 7.3, lettera k), delle "Regole amministrative" deve essere presentato da tutti i soggetti partecipanti alla procedura selettiva.</p>
<b>Domanda 6:</b>	<p>1. Paragrafo 7.3, lettera a), delle "Regole amministrative": nella visura camerale della società è indicato: "... all'amministratore unico spettano la firma libera e la rappresentanza della società di fronte a terzi anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, egli può nominare direttori nonché procuratori <i>ad negotia</i> e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti. .... Qualora l'amministrazione e la gestione della società siano affidate ad un amministratore unico allo stesso spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà necessarie per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge, in modo tassativo, riservate all'assemblea dei soci". E' sufficiente allegare tale certificato?</p> <p>2. Paragrafo 7.3, lettera k), delle "Regole amministrative": in riferimento alla documentazione richiesta, è necessario allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ai fini della richiesta "antimafia",</li> <li>• modello informazione antimafia – dichiarazione sostitutiva familiari conviventi,</li> <li>• modello informazione antimafia – dichiarazione sostitutiva coniuge non separato?</li> </ul>

<p><b>Risposta 6:</b></p>	<p>1. E' sufficiente allegare il certificato camerale a giustificazione dei poteri di firma da parte dell'amministratore unico, stante l'ampiezza dei poteri ad esso assegnati.</p> <p>2. E' necessario allegare alla domanda di partecipazione soltanto un documento, sottoscritto dal soggetto che ne abbia i poteri, da cui risultino tutte le informazioni richieste dal punto 7.3, lettera k), delle "Regole amministrative".</p>
<p><b>Domanda 7:</b></p>	<p>La società A, società di capitali (S.R.L.) ad oggi già operatore di gioco, intende partecipare al bando di gara per la riassegnazione delle concessioni.</p> <p>La sua compagine sociale è composta da persone fisiche, dalla società B di persone (S.A.S.) e dalla società C di capitali (S.p.A.). La società B presenta una compagine sociale esclusivamente composta da persone fisiche. La società C, a sua volta, presenta una compagine sociale composta da persone fisiche, dalla società D di persone (S.A.S.) che detiene una percentuale del capitale sociale di C maggiore del 2% e da società di capitali e di persone che detengono quote inferiori al 2% del capitale sociale di C.</p> <p>Si chiede se è corretto che il documento di cui al paragrafo 7.3, lettera k), delle "Regole amministrative" contenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, carica ricoperta, eventuale potere di rappresentanza legale dell'intero organo amministrativo della società A;</li> <li>• nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, percentuale di capitale sociale detenuto dai soci persone fisiche della società A; per i suddetti soci, nell'ipotesi detengano partecipazioni maggiori del 2%, nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale dei familiari conviventi;</li> <li>• denominazione, sede legale, codice fiscale, partita IVA della società di persone B e della società di capitali C;</li> <li>• nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, carica ricoperta, eventuale potere di rappresentanza legale dell'intero organo amministrativo della società C;</li> <li>• nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, percentuale di capitale sociale detenuto dai soci accomandanti persone fisiche della società B; per i suddetti soci, nell'ipotesi detengano partecipazioni maggiori del 2%, nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale dei familiari conviventi;</li> <li>• nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, percentuale di capitale sociale detenuto dai soci persone fisiche della società C; per i suddetti soci, nell'ipotesi detengano partecipazioni maggiori del 2%, nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale dei familiari conviventi;</li> <li>• denominazione, sede legale, codice fiscale, partita IVA della società di persone D;</li> <li>• nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale del socio accomandatario della società D;</li> <li>• nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, percentuale di capitale sociale detenuto dai soci accomandanti persone fisiche della società D; per i suddetti soci, nell'ipotesi detengano partecipazioni maggiori del 2%, nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale dei familiari conviventi.</li> </ul>

<b>Risposta 7:</b>	L'elenco dei soggetti è corretto. Occorre solo aggiungere tra i familiari conviventi anche il coniuge non separato nonché eventuali sindaci o organi di vigilanza ex art. 2477 c.c. o direttori generali, direttori tecnici o soggetti responsabili di sedi secondarie o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, ove presenti, anche con riferimento al caso di cui al punto x. del paragrafo 7.3, lettera k), delle "Regole amministrative" se ne ricorrono i presupposti.
<b>Domanda 8:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nel caso di una società di capitali A che è già concessionaria (scaduta) ed è controllata direttamente da un'altra società di capitali B che è a sua volta concessionaria (scaduta), possono entrambe concorrere per la riassegnazione delle concessioni attualmente condotte in proroga? Le due società A e B possono presentare la domanda di partecipazione sottoscritta dallo stesso soggetto persona fisica in quanto legale rappresentante di entrambe le società di capitali? Può una terza società C, attualmente inattiva, concorrere per nuove concessioni pur essendo controllata da B, già concessionaria in proroga e che, comunque, partecipa al bando per ottenere la riassegnazione delle proprie concessioni scadute?</li> <li>2. Una società con concessioni scadute, attualmente operanti in regime di proroga onerosa, può mantenere per ogni concessione riassegnata il regime di proroga onerosa per tutti i 150 giorni utili per la richiesta del collaudo?</li> <li>3. Le modifiche statutarie per le società di capitali richieste dai dettami del bando andranno deliberate dopo l'aggiudicazione o dovranno vigere al momento del collaudo o della stipula della convenzione?</li> </ol>
<b>Risposta 8:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La partecipazione delle società menzionate nel quesito per le quali sussiste una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile è preclusa dal paragrafo 4.1, lettera p), delle "Regole amministrative". Fermo restando quanto sopra, la sottoscrizione della domanda delle società A e B da parte dello stesso soggetto legale rappresentante di entrambe potrebbe, a giudizio della Commissione giudicatrice, configurare un'ipotesi di imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.</li> <li>2. La società potrà continuare ad usufruire del regime di proroga dopo l'aggiudicazione fino alla stipula della convenzione relativa alle nuove concessioni con le modalità previste dal paragrafo 13.7 delle "Regole amministrative".</li> <li>3. Le modifiche statutarie di cui al paragrafo 3.3 delle "Regole amministrative" devono essere deliberate prima della sottoscrizione della convenzione di concessione e nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale deve essere assunto l'impegno a deliberare le medesime modifiche. Analogamente nella domanda di partecipazione occorre assumere l'impegno a comunicare ad ADM per la preventiva approvazione le variazioni societarie o nuovi elementi intervenuti nel corso della procedura di selezione fino alla sottoscrizione della convenzione (capitolo 5, lettera f), delle "Regole amministrative").</li> </ol>
<b>Domanda 9:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Una società ha ancora con ADM un contenzioso per minimi garantiti, essendo titolare di una concessione cd "storica", pari a circa euro 90.000,00. Tale debito, non essendo ancora state adottate le misure di salvaguardia dei concessionari, costituisce una condizione ostativa alla partecipazione alla gara?</li> <li>2. E' necessario disporre dell'effettiva titolarità di un locale per la realizzazione</li> </ol>

	<p>della sala Bingo prima della partecipazione al bando?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Nel caso in cui il candidato non disponga di un locale, il contenuto della relazione tecnica può essere genericamente improntato al rispetto del capitolato tecnico?</li> <li>4. Nel caso di una società neo-costituita, il titolo di operatore di gioco può essere validato dall'oggetto sociale o essere correlato all'effettivo esercizio di un'attività, seppur minima, di giochi pubblici?</li> <li>5. Nel caso di una società neo-costituita, per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria, le doppie referenze bancarie devono riferirsi a tale società, al legale rappresentante o anche ai soci?</li> </ol>
<b>Risposta 9:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Costituisce causa ostativa alla partecipazione alla procedura selettiva la sussistenza di posizioni debitorie, definitivamente accertate, nei confronti di ADM, relativamente a concessioni precedentemente acquisite aventi ad oggetto l'esercizio, tramite rete fisica o a distanza o entrambe, del gioco del Bingo, non di altre tipologie di giochi pubblici come nel caso rappresentato (cfr. capitolo 5, lettera a), delle "Regole amministrative").</li> <li>2. La titolarità o la disponibilità del locale per la gestione della sala Bingo potrà essere acquisita dopo l'aggiudicazione delle concessioni, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nei paragrafi 13.7 delle "Regole amministrative" e 1.1 delle "Regole tecniche".</li> <li>3. Nella relazione tecnica devono essere riportate le specifiche caratteristiche strutturali, tecniche e funzionali della sala che dovrà sostenere il collaudo.</li> <li>4. Il titolo di operatore di gioco deve essere correlato all'effettivo esercizio dell'attività di gioco pubblico, oltre che documentato in base ad un titolo abilitativi (cfr. paragrafo 3.2 delle "Regole amministrative").</li> <li>5. Le referenze bancarie devono essere riferite alla società partecipante alla gara pubblica.</li> </ol>
<b>Domanda 10:</b>	Per una società in accomandita semplice, titolare di un diritto di negozio di gioco, è possibile definire come operatore di gioco il socio accomandatario?
<b>Risposta 10:</b>	Nel caso rappresentato <i>operatore di gioco</i> è il soggetto autorizzato a gestire il negozio e cioè la società in accomandita semplice.
<b>Domanda 11:</b>	<p>Nella risposta al quesito n. 7 nei chiarimenti pubblicati il 9 settembre 2014 si dà esplicita possibilità di partecipare al bando di gara ad una nuova società ottenendo alcuni requisiti mediante l'eventuale conferimento dell'attuale società concessionaria del bingo in regime di proroga nella neo-costituita società di capitali.</p> <p>La domanda è la seguente: se un soggetto optasse per questa soluzione ovvero di partecipare con una nuova società costituita, potrebbe decidere di non partecipare con l'attuale società operante in regime di proroga?</p> <p>Che cosa avviene in tal caso? Si può ipotizzare che l'attuale società operante in regime di proroga possa continuare, comunque, l'attività di conduzione della sala Bingo perché ha espressamente dichiarato di conferire la propria attuale attività nella nuova società costituita oppure, non partecipando direttamente, deve chiudere la propria attività nel giorno di apertura delle buste per la partecipazione alla selezione di affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo?</p>

**Risposta  
11:**

La società attualmente operante in regime di proroga che dichiara di conferire l'azienda utilizzata per la gestione della sala Bingo in una nuova società costituita per partecipare alla procedura di selezione dovrà cessare l'attività di raccolta del gioco nel momento della stipula della nuova concessione attribuita alla società neo-costituita.